

BANDO DI ATTUAZIONE

DEFR 2019 Progetto regionale n: 6 – 6.XII

Interventi volti a sostenere la competitività delle aziende zootecniche toscane sia attraverso azioni di miglioramento genetico, con controlli volti alla verifica dell'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge, che azioni per aumentare il livello di biosicurezza

Intervento c)

Incentivazione all'acquisto e all'impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici

1. Descrizione dell'intervento

1.1 Finalità e obiettivi

Con la linea di intervento 6, la Regione Toscana si prefigge l'obiettivo, fra gli altri, di migliorare la competitività delle aziende zootecniche toscane attraverso il sostegno di azioni di miglioramento genetico.

Con il presente intervento la Regione Toscana contribuisce a tale miglioramento sostenendo l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine iscritti ai rispettivi libri genealogici (LL.GG) o registri anagrafici (RR.AA), delle specie e razze di interesse zootecnico.

1.2 Ambito di applicazione

L'intervento si attua nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L352 del 24 dicembre 2013), nonché della normativa nazionale in materia (legge del 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

2. Beneficiari.

Possono accedere al sostegno previsto dal presente intervento gli imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'articolo 2135 del c.c. che allevano specie e razze di interesse zootecnico bovine, ovine, caprine, bufaline, equine, asinine.

3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso.

3.1 Condizioni di accesso

Per poter accedere al sostegno i richiedenti devono:

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 49 bis della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;
- b) non aver riportato nei precedenti dieci anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- d) non aver richiesto e non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta.

Il richiedente deve condurre un allevamento in selezione di capi della stessa razza dei riproduttori acquistati, ad eccezione della costituzione in allevamenti preesistenti di un nuovo nucleo di selezione, da iscrivere prima della liquidazione del sostegno. Il nuovo nucleo di selezione deve avere una consistenza di almeno tre U.B.A. Per la specie ovina sono ammessi anche gli allevamenti con capi non in selezione, della stessa razza (come registrati in Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN) dei riproduttori acquistati. Fanno altresì eccezione i riproduttori maschi della specie equina, per i quali l'allevamento di destinazione può essere di soggetti di razza diversa da quella del riproduttore acquistato, purché l'utilizzo di un riproduttore maschio di razza diversa da quella delle fattrici sia previsto dal regolamento del libro genealogico o del registro anagrafico della razza della fattrice medesima.

Gli animali oggetto di acquisto, per essere ammissibili al sostegno, devono altresì ottemperare, sia per quanto riguarda gli allevamenti di provenienza che i singoli capi, alle norme sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in vigore al momento dell'acquisto e della movimentazione del capo verso l'allevamento ed essere in possesso delle certificazioni sanitarie di cui al successivo punto 3.2. "Requisiti sanitari" attestati da certificazione dei Servizi Veterinari della AUSL, o, ove consentito dalla normativa vigente, dal veterinario aziendale.

La mancanza di una o più delle condizioni di accesso comporta l'esclusione della domanda e alla decadenza dal sostegno.

3.2 Requisiti sanitari.

3.2.1. Bovini e bufalini

Il riproduttore maschio o femmina della specie bovina, per essere oggetto di agevolazioni regionali, deve:

a.1) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da:

- Tubercolosi;
- Leucosi bovina enzootica;
- Brucellosi.

Per i capi bovini e bufalini provenienti da territori (Province/Regioni) “Ufficialmente indenni da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi” e destinati a territori con uguale qualifica sanitaria o con qualifica sanitaria inferiore, è prevista esclusivamente la dichiarazione riportata sul Mod. 4;

oppure

a.2) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina enzootica, qualora provenga da provincia/Regione con qualifica sanitaria inferiore a quella di destinazione;

b) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:

- Tricomoniasi; (limitatamente ai capi di sesso maschile)
- Rinotracheite bovina previa esecuzione di test ELISA; (solo per la specie bovina);
- Paratubercolosi: solo negli animali con età superiore a 24 mesi.

Sono esclusi da tale obbligo gli animali vaccinati con vaccini “MARKER” in cui si possa dimostrare una positività da vaccino;

c) Per i bovini oggetto di scambi intracomunitari è richiesta esclusivamente la certificazione prevista dall’art 3, comma 1, punto g, del Decreto Legislativo n. 196 del 22 maggio 1999 “Attuazione della Direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di Polizia Sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

3.2.2. Ovini e Caprini

Il riproduttore maschio o femmina delle specie ovina e caprina, per essere oggetto di agevolazioni regionali deve:

a.1) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da:

- brucellosi.

Per i capi ovini e caprini provenienti da territori (Province/Regioni) “Ufficialmente indenni da Brucellosi” e destinati a territori con uguale qualifica sanitaria o con qualifica sanitaria inferiore, è prevista esclusivamente la dichiarazione riportata sul Mod. 4;

oppure

a.2) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per Brucellosi, qualora provenga da provincia/Regione con qualifica sanitaria inferiore a quella di destinazione;

b) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:

- Agalassia contagiosa;
- Artrite- encefalite virale della capra (solo per i caprini);
- Visna – maedi;

c) per gli ovini e caprini oggetto di scambi intracomunitari, è richiesta esclusivamente la certificazione prevista dal Regolamento per l’attuazione della Direttiva 91/68/CEE e s.m.i., relativa alle condizioni di Polizia Sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

d) per la specie ovina, rispondere ai requisiti previsti dal “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini” - Delibera G.R.T. n. 1177 del 22/10/2018.

3.2.3. Equini ed Asinini

Il riproduttore maschio o femmina della specie equina ed asinina, per essere oggetto di agevolazioni regionali deve:

a) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, salvo quanto diversamente stabilito da provvedimenti del Ministero della Sanità in ordine a specifici piani di profilassi e/o eradicazione, ad accertamento diagnostico per:

- anemia infettiva;
- arterite virale;
- morbo coitale maligno;
- morva;
- metrite equina contagiosa;

b) inoltre deve essere certificato dal Servizio Veterinario che l’equide non manifesta sintomatologia clinica riferibile a:

- encefalite virale;
- rinopolmonite infettiva.

4. Forma del sostegno

4.1 Interventi ammessi a sostegno

Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale per l’acquisto di riproduttori iscritti ai rispettivi libri genealogici (LL.GG) o registri anagrafici (RR.AA) di razza, secondo la normativa vigente, solo per le razze riportate al paragrafo 4.4 “Spese massime ammesse per specie e razze animali” e afferenti alle specie:

- Bovina;
- Bufalina;
- Ovina;
- Caprina;
- Equina;
- Asinina.

Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale) per l’acquisto dell’animale riproduttore successivamente a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della Delibera del 28 gennaio 2019, n. 93, (L.R. 1/06; Del.C.R. n. 109/2018. Documento di economia e finanza regionale (DEFER). Attuazione interventi per il settore zootecnico. Anno 2019), ed entro il termine di presentazione della domanda e la cui domanda di aiuto completa, pena l’esclusione, sia stata presentata nel medesimo termine.

Al fine di demarcare il presente sostegno da quelli erogati per danni da predazione provocati dal Lupo (*Canis lupus*), nel caso in cui il richiedente ha presentato domanda di indennizzo per predazione:

- in caso di richiesta di indennizzo per capi iscritti a Libri Genealogici o Registri Anagrafici presentata per gli eventi predatori verificatisi nell'annualità 2017, facendo riferimento alle categorie di cui al punto 4.4, il richiedente deve aver acquistato successivamente alla predazione un numero di capi superiore a quello indennizzato; in tal caso è ammissibile a contributo al massimo la differenza fra i capi totali acquistati e quelli indennizzati, nel rispetto in ogni caso della condizione di cui al punto precedente;
- in caso di richiesta di indennizzo per capi iscritti a Libri Genealogici o Registri Anagrafici presentata per gli eventi predatori verificatisi nell'annualità 2018, facendo riferimento alle categorie di cui al punto 4.4, il richiedente deve aver acquistato successivamente alla predazione un numero di capi superiore a quello per il quale ha chiesto l'indennizzo; in tal caso è ammissibile a contributo al massimo la differenza fra i capi totali acquistati e quelli per il quale ha chiesto l'indennizzo, nel rispetto in ogni caso della condizione di cui al punto precedente.

4.2 Intensità del sostegno

Per l'acquisto dei riproduttori selezionati è concesso un contributo fino a un massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile per i riproduttori maschi e fino ad un massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile per i riproduttori femmine; tale percentuale può essere ridotta in misura proporzionale, sulla base delle risorse disponibili, delle richieste presentate e dell'ordine di priorità di finanziamento stabilito dalla scheda di intervento approvata con la DGR n. 93/2019 e dalle ulteriori disposizioni di cui al punto 5.2.

I criteri di priorità, di cui al successivo punto 5, sono applicati a livello regionale. Le priorità sono assolute e prevedono il finanziamento delle domande che ricadono in una specifica tipologia solo quando siano state soddisfatte tutte le domande ricadenti nella tipologia precedente, secondo le modalità stabilite nel presente atto al punto 5.2.

4.3 Massimali

Per ogni capo ammesso a sostegno la spesa massima ammissibile non può superare gli importi previsti al successivo paragrafo 4.4.

Nella concessione del sostegno si applicano i massimali previsti per il regime "de minimis", e pertanto nessun contributo può essere erogato alle imprese che abbiano già percepito, nel triennio finanziario, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in ambito agricolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013, oppure l'importo massimo previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 afferente al "de minimis" generale indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito; l'importo massimo del contributo concesso pertanto non può in ogni caso determinare il superamento di tali massimali, pena il recupero delle somme eccedenti liquidate; in caso di superamento della soglia l'importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente il superamento dei massimali.

Tali massimali si intendono automaticamente modificati in relazione ad eventuali variazioni della normativa comunitaria e successive modalità applicative delle norme nazionali in materia di aiuti "de minimis".

4.4 Spese massime ammesse per specie e razze animali

Per ogni capo acquistato la spesa massima ammessa dalla presente misura è riportata nella seguente tabella, in funzione della specie, della razza, del sesso, dell'età, dell'eventuale stato di gravidanza accertata e certificata, dell'eventuale possesso di un certificato di un centro genetico attestante il superamento positivo delle prove genetiche.

SPECIE BOVINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile (euro)
Chianina	Maschio	Si	360	1080		6.000,00
Chianina	Maschio		360	1080		4.000,00
Chianina	Femmina		360	1080	Si	3.500,00
Chianina	Femmina		360	1080		3.000,00
Maremmana, Pezzata rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	Maschio	Si	360	1080		5.000,00
Maremmana, Pezzata rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	Maschio		360	1080		3.500,00
Maremmana, Pezzata rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	Femmina		360	1080	Si	3.500,00
Maremmana, Pezzata rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	Femmina		360	1080		2.500,00
Altre razze	Maschio	Si	360	1080		5.000,00
Altre razze	Maschio		360	1080		3.500,00
Altre razze	Femmina		360	1080	Si	3.500,00
Altre razze	Femmina		360	1080		2.500,00

SPECIE BUFALINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
-	Maschio		360	1080		2.600,00
-	Femmina		180	360		1.500,00
-	Femmina		361	1080	Si	2.500,00
-	Femmina		361	1080		2.000,00

SPECIE OVINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata	Maschio		240	360		1.200,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata	Maschio		361	720		1.400,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata	Femmina		240	360		250,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata	Femmina		361	720		350,00
Altre razze	Maschio		240	720		600,00
Altre razze	Femmina		240	720		300,00

SPECIE CAPRINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Garganica, Girgentana, Maltese, Camosciata, Saanen, Sarda, Capra della Garfagnana	Maschio		240	720		500,00
Garganica, Girgentana, Maltese, Camosciata, Saanen, Sarda, Capra della Garfagnana	Femmina		240	720		300,00
Altre razze	Maschio		240	720		300,00
Altre razze	Femmina		240	720		200,00

SPECIE EQUINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Maremmano	Maschio		1440	2555		7.500,00
Maremmano	Femmina		900	2190		4.800,00
Monterufolino	Maschio		900	3650		4.000,00
Monterufolino	Femmina		900	2190		2.500,00
Appenninico	Maschio		1440	2555		7.500,00
Appenninico	Femmina		900	2190		4.800,00

SPECIE ASININA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Amiata	Maschio		900	3650		1.600,00
Amiata	Femmina		900	3650		1.000,00

5. Priorità

5.1 Ordine di graduatoria

Le domande ammesse a sostegno sono disposte secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Soggetti maschi appartenenti alla specie ovina portatori dei geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie e, limitatamente alle razze ovine a rischio, portatori dei geni ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK, comunque privi dell'allele VRQ;
- b) Femmine ovine rispondenti ai requisiti previsti dal "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini" - Delibera G.R.T. n. 1177 del 22/10/2018 e soggetti maschi appartenenti alla specie caprina;
- c) Soggetti femmine appartenenti alla specie caprina;
- d) Maschi e femmine di capi di qualunque altra razza e specie appartenenti alle razze autoctone allevate in Toscana ed iscritte ai RR.AA di riferimento nonché femmine di capi di razze bovine iscritte al LL.GG. provenienti dai Centri di Miglioramento Genetico Toscani secondo le normative vigenti;
- e) Maschi bovini di razze da carne;
- f) Maschi bovini di razze da latte;
- g) Maschi equini ed asinini;
- h) Femmine bovine di razze da carne;
- i) Femmine bovine di razze da latte;
- l) Femmine equine ed asinine.

5.2 Finanziamento delle domande

Le priorità sono assolute e determinano il finanziamento delle domande che ricadono in una specifica tipologia solo quando siano state soddisfatte tutte le domande ricadenti nella tipologia precedente. Qualora l'importo complessivo necessario al finanziamento di tutte le domande ricadenti in una stessa tipologia di priorità sia superiore alle risorse disponibili, gli importi delle singole domande sono proporzionalmente ridotti in relazione alle disponibilità finanziarie ed

all'importo massimo concedibile per la tipologia di appartenenza; se la riduzione percentuale è superiore al 90% dell'importo richiesto le domande afferenti alla priorità non sono finanziate salvo ulteriori disponibilità economiche.

6. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per l'acquisto dell'animale riproduttore nei limiti dell'importo previsto nel bando di attuazione dell'intervento e per le quali è tracciata la transazione fra l'acquirente ed il venditore tramite reportistica bancaria o postale. Tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di sostegno.

Sono ammesse le spese sostenute per l'acquisto dell'animale riproduttore a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della Delibera del 28 gennaio 2019, n. 93, (L.R. 1/06; Del.C.R. n. 109/2018. Documento di economia e finanza regionale (DEFER). Attuazione interventi per il settore zootecnico. Anno 2019) fino alla data presentazione della domanda di sostegno.

7. Modalità di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento

7.1 Presentazione della domanda

Le domande di accesso al sostegno sono presentate nell'ambito del Sistema Informativo A.R.T.E.A attraverso la compilazione on-line della istanza predisposta da ARTEA medesima (ID 335) che provvede a ricevere le domande presentate e a protocollarle mediante la procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile secondo le modalità, i termini contenuti di cui ai punti successivi.

E' possibile presentare una domanda per ciascuna Unità Produttiva Zootecnica (UPZ) ubicata sul territorio regionale.

Le domande relative al procedimento in oggetto, non sono soggette ad imposta di bollo.

7.2 Termini di presentazione

La presentazione della domanda deve essere effettuata nel periodo compreso dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del presente bando e fino al 14 ottobre 2019, data ultima per la ricezione della domanda stessa, tramite i CAA tenutari del fascicolo aziendale, o dalla competente Struttura di ARTEA per le Aziende che hanno il proprio fascicolo presso quest'ultima.

La domanda è sottoscritta mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA del 31 dicembre 2015, n. 140 e successive modifiche e integrazioni - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA); la domanda così sottoscritta è considerata contestualmente ricevuta.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate non sono ammissibili a finanziamento.

7.3 Contenuti e allegati della domanda

Nella domanda deve essere espressamente dichiarato:

- a) la collaborazione, pena l'esclusione, con il personale regionale che esegue l'istruttoria della domanda di assegnazione del contributo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso agli atti e ad ogni elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente;
- b) gli importi de minimis percepiti nel triennio finanziario 2017, 2018, 2019;
- c) il possesso dei requisiti di cui al punto 3.1;
- d) l'eventuale richiesta di domanda di sostegno per danni da predazione per capi iscritti a Libri Genealogici o Registri Anagrafici presentata per l'annualità 2017 e/o 2018.

Nella domanda deve altresì essere indicato, a pena di irricevibilità, almeno quanto segue:

- specie, razza, sesso e data di nascita dell'animale acquistato;
- data di acquisto (intesa come data di fatturazione dell'animale);
- data di entrata in allevamento;
- importo pagato (IVA esclusa) per singolo capo;
- eventuale acquisto avvenuto presso un centro genetico e possesso della relativa certificazione;
- ogni altra notizia ritenuta utile ai fini della istruttoria della domanda.

Tali dichiarazioni saranno esaminate in sede di istruttoria secondo quanto indicato al successivo punto 8.

Per ciascun capo di cui è richiesto il sostegno, all'istanza dovrà essere allegata all'interno del sistema informatico di A.R.T.E.A. la seguente documentazione completa, pena l'esclusione:

- fattura di acquisto;
- certificato genealogico;
- certificati e attestazioni veterinarie previste al punto 3.2;
- eventuale certificazione di provenienza da Centro Genealogico.

Sono ammessi esclusivamente pagamenti per i quali sia possibile tracciare la transazione fra l'acquirente ed il venditore tramite reportistica bancaria o postale, da allegare alla domanda di sostegno.

La dichiarazione per il punto 3.1, lettere b), c), d), nonché la sottoscrizione della documentazione in allegato, a pena di irricevibilità, è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole, oltre che all'esclusione del sostegno, delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

Sono ammesse esclusivamente domande inerenti animali già acquistati per cui sia presente tutta la documentazione fiscale (fattura quietanzata) e sanitaria di accompagnamento (così come dettagliata al paragrafo 3.2).

8. Procedura istruttoria

8.1 Istruttoria delle domande

Le domande regolarmente presentate sul Sistema Informativo di ARTEA nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT ed il 14 ottobre 2019,

sono ripartite fra i settori responsabili dell'attività gestionale a livello territoriale, dal Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – Promozione entro cinque giorni lavorativi, avvalendosi delle informazioni contenute nello stesso Sistema Informativo di ARTEA.

Entro il termine di 45 giorni dal termine di presentazione delle domande, avvalendosi del Sistema Informativo di ARTEA i settori territoriali:

- concludono le istruttorie, comprensive della verifica degli aiuti in “de minimis” percepiti dai richiedenti, e comunicano gli esiti delle stesse al Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – Promozione. In particolare comunicano distinte per ciascuna tipologia, le domande ammesse con il relativo contributo ammissibile, segnalando eventuali limiti alla finanziabilità per raggiungimento dell'importo massimo in de minimis, nonché ogni altra informazione necessaria per il calcolo dell'importo spettante definitivo;
- emanano, ai sensi 10 bis della Legge 241/90, apposito decreto con l'indicazione delle domande respinte con relativa motivazione del mancato accoglimento delle richieste di contributo, comunicandolo successivamente agli interessati e al Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – Promozione.

8.2 Graduatoria regionale

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – Promozione entro 15 giorni dal completamento dell'acquisizione degli esiti istruttori dai settori territoriali, avvalendosi del Sistema Informativo di ARTEA, con proprio decreto approva la graduatoria a livello regionale. Nello stesso atto determina, sulla base della graduatoria e delle risorse disponibili, le domande ammissibili e finanziabili, e stabilisce altresì l'importo spettante a ciascuna delle finanziabili.

8.3 Concessione e liquidazione del sostegno

A seguito dell'approvazione della graduatoria a livello regionale, i settori competenti all'attività gestionale sul territorio per i beneficiari ammissibili e finanziabili, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria regionale, concedono il sostegno ed emanano l'atto di concessione e liquidazione, ottemperando in particolare alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017, registrando gli aiuti sul portale SIAN, sezione “Gestione Registro”, e danno mandato ad A.R.T.E.A. di erogare quanto spettante agli aventi diritto.

Qualora uno o più beneficiari, successivamente all'istruttoria, in fase di concessione o registrazione sul portale SIAN del sostegno, ai fini della concessione, risultasse aver percepito aiuti in de minimis che hanno esaurito o limitato l'importo massimo percepibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013, il sostegno spettante non viene concesso o concesso nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 richiamato, e l'importo non corrisposto va in economia.

I richiedenti inoltre, per percepire il sostegno, devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, in particolare con le disposizioni relative alla concessione di aiuti in “de minimis” concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Nel caso venga altresì riscontrata, in fase di concessione e liquidazione della domanda, una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto a) del paragrafo 3.1, “Condizioni di accesso relative ai beneficiari” (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata ad ARTEA che provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

9. Disposizioni finali

9.1 Trattamento dei dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è:

- a) il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – Promozione per l'attività di programmazione e approvazione della graduatoria unica regionale;
- b) i settori competenti all'attività gestionale sul territorio per l'attività d'istruttoria delle domande, per l'emanazione dell'atto di concessione e di liquidazione, per la registrazione sul SIAN degli aiuti concessi, per i controlli successivi;
- c) ARTEA per la gestione informatizzata delle domande e per l'erogazione del sostegno.

9.3 Controlli in azienda

I settori competenti all'attività gestionale sul territorio, nel periodo fra l'inizio dell'istruttoria e l'emissione dell'atto di concessione e liquidazione, effettuano un controllo amministrativo a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 pari almeno al 5% delle domande di competenza, nonché eventualmente anche un controllo in azienda.

9.4 Impegni

I capi che usufruiscono del sostegno devono rimanere nell'allevamento per almeno 36 mesi dalla data di acquisto, pena la revoca del contributo e la restituzione del medesimo, salvo le cause di forza maggiore di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 2, paragrafo 2, o nel caso sia predato da animali sottoposti a tutela (*Canis lupus*). I settori competenti all'attività gestionale sul territorio verificano annualmente il mantenimento dei capi in azienda su campione di aziende pari almeno al 5%.